

# STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE APICOLTORI MANTOVANI - APS"

## Parte Prima

### Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE APICOLTORI MANTOVANI – APS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione ha sede legale in Mantova (MN), via Imre Nagy n. 46.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili.

### Art.2 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art.3 Scopi e Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione intende:

- 1) diffondere con ogni mezzo informativo e didattico una cultura finalizzata al rispetto e alla tutela di tutte le specie di apoidei, in particolare di apis mellifera e degli impollinatori, promuovendo la difesa della biodiversità e degli ecosistemi;
- 2) promuovere la realizzazione di progetti che sensibilizzino la società alla tutela di apis mellifera in particolare ed in generale di tutte le specie di impollinatori presenti nel territorio mantovano;
- 3) promuovere, diffondere, tutelare e valorizzare, sotto ogni punto di vista, l'apicoltura mantovana.

In particolare per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'associazione si propone di:

- a) promuovere la realizzazione di progetti che sensibilizzino alla tutela dell'ape mellifera e in generale di tutte le specie di insetti impollinatori presenti sul territorio mantovano;
- b) rappresentare gli interessi degli apicoltori mantovani ed in particolare degli Associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, di fronte a chi dimostri interesse per l'apicoltura, sia Enti privati sia pubblici;
- c) favorire la diffusione fra i Soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie, nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione di aggiornamento riguardante l'ammodernamento e rinnovamento dell'apicoltura produttiva e amatoriale;
- d) svolgere attività di elaborazione e proposta di indicazioni e di contenuti tendenti a migliorare la normativa in materia di apicoltura, anche svolgendo compiti consultivi nei riguardi degli organi amministrativi della Regione Lombardia e delle province lombarde, di Enti vari ed organi interessati e/o collaborando con analoghe iniziative poste in essere da organizzazioni di categoria, enti pubblici o privati;
- e) promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell'alveare, anche attraverso l'organizzazione di specifici interventi di promozione e di divulgazione rivolti al consumatore finale;
- f) promuovere, sollecitare e coordinare attività di ricerca scientifica in apicoltura;
- g) agevolare ogni iniziativa che favorisca una positiva e attiva collaborazione tra imprenditori apistici e apicoltori amatoriali o imprenditori agricoli;
- h) curare la divulgazione delle informazioni sulle qualità, i pregi e le caratteristiche dei prodotti dell'alveare;



Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di ~~Modena~~  
UFFICIO TERRITORIALE  
di ~~Modena~~

Prov. in..... **13 MAR. 2017**  
A..... **784**

Reg. € **200,00**  
Reg. € **16,00**  
Bolli € .....  
T.S. € .....  
Sanz. € **30,00**  
Int. € **2,00**  
..... € .....  
..... € .....  
Totale € **248,00**

**IL FUNZIONARIO**  
*Nadia Boseffi*

- i) ricercare e promuovere la collaborazione e l'intesa con altre organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione e partecipare ad organismi con esse costituiti sotto qualsiasi forma giuridica;
- j) ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, didattica apistica, laboratori, proiezioni, attività editoriali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione dell'apicoltura mantovana, dei suoi prodotti e degli insetti impollinatori;
- k) programmare e realizzare iniziative anche in campo editoriale e/o con l'utilizzo della rete internet, finalizzate alla formazione, orientamento, riqualificazione ed aggiornamento professionale dei propri associati e degli apicoltori in genere;
- l) aderire ad organizzazioni di carattere regionale e/o nazionale che si ritiene possano meglio rappresentare gli interessi dell'Associazione;
- m) partecipare, in rappresentanza dei propri Associati, agli organismi di direzione e gestione di impianti ed enti pubblici operanti nel campo della trasformazione e del miglioramento e della valorizzazione delle produzioni apistiche;
- n) promuovere ed attuare, anche direttamente, iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione finalizzate alla difesa, valorizzazione e miglioramento genetico del patrimonio apistico mantovano, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati;
- o) instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, APS, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi, e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;
- p) svolgere, in via sussidiaria e non prevalente, attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART.4 I SOCI**

Il numero di soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche e le loro forme associate che si riconoscono nella finalità dell'Associazione ed accettano i contenuti dello Statuto.

Potranno inoltre aderire all'Associazione, purché non vi siano conflitti di competenze relativamente alle attività svolte: le organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o di diritto pubblico, gli enti locali, territoriali e non.

I soci devono accettare integralmente le norme statuarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale di ammissione e di una quota associativa annuale, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare socio dell'Associazione a titolo individuale.

Solo i soci, in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno corrente hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

#### **Art.5 Ammissione, esclusione e recesso dei Soci**

L' ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell'interessato.

La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre all'accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati:

- 1) Cognome e nome;
- 2) Codice fiscale;

3) Sede;

4) Recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail e PEC.

Nel caso di organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio, di consorzi, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, territoriali e non nella domanda presentata dovrà essere indicata la motivazione della richiesta d'adesione.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso, in particolare quando:

- a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi;
- b) arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione;
- c) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'Associazione;
- d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
- e) perda i requisiti previsti per l'ammissione.

L'esclusione del socio inadempiente dovrà essere comunicata dal Presidente al socio escluso e dovrà contenere le motivazioni dell'esclusione e diviene efficace (30) trenta giorni dopo la ricezione della comunicazione in questione da parte del socio.

Entro (30) trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di esclusione, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di esclusione non siano a lui imputabili: l'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Consiglio dei Proviviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.

In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi potrà subentrare in luogo del socio defunto presentando semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

## PARTE SECONDA

### ART.6 Organi dell' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- 1). Assemblea Generale dei Soci;
- 2). Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il presidente del Consiglio Direttivo;
- 4). Il collegio dei Proviviri.

### ART. 7 L' assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci é l'organo sovrano dell' ASSOCIAZIONE.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci.

La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo di incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria é validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria é validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a). discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
  - b). discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta ;
  - c). elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio Probiviri;
  - d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'ASSOCIAZIONE;
  - e). approva i regolamenti interni;
  - f). delibera ogni altro argomento e questioni previsti dall'ordine del giorno.
- Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di tre (3) soci con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statuarie ed allo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

### **Art. 8 Il consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'ASSOCIAZIONE, garantendo sempre un numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.

La seduta del Consiglio é valida con la presenza di almeno la metà più o meno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente é da considerarsi prevalente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora fosse necessario.

Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione viene redatto un apposito verbale, a cura del Segretario. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri Soci in ordine dell'attività svolta dall'ASSOCIAZIONE per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

### **Art. 9 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ASSOCIAZIONE.



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00

~~000225522~~ ~~00004071~~ WCC05001  
00025520 13/03/2017 10:35:44  
4578-00088 BACE513F10D6408A  
IDENTIFICATIVO : 01151571784288

0 1 15 15/178 428 9



Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere nel proprio ambito il presidente e il Vice Presidente;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- e) elaborare il programma delle iniziative dell'Associazione;
- f) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- g) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- h) stabilire gli importi delle quote di ammissione di adesione annuale dei soci; deliberare sull'adesione dell'ASSOCIAZIONE ed altra associazione a carattere nazionale, che possa rappresentare gli interessi dell'ASSOCIAZIONE.

#### **Art. 10 Il presidente**

Il presidente è il legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre anni ed è rileggibile per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi dell'attività indicati dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative che in caso di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal PRESIDENTE. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'ASSOCIAZIONE; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio di Amministrazione, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

#### **Art. 11 Il collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rileggibili. La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E' di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte fra i Soci, l'ASSOCIAZIONE e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell'ambito dell'attività dell'ASSOCIAZIONE, sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

### **PARTE TERZA**

#### **Art. 12 - IL PATRIMONIO**

IL patrimonio dell' ASSOCIAZIONE, indivisibile, è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- quote di ammissione, associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o

agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'ASSOCIAZIONE può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statuari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

L'ASSOCIAZIONE può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'ASSOCIAZIONE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L' ASSOCIAZIONE, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

#### **Art. 13 Esercizio sociale e finanziario**

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività connesse, deve contenere una singola descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta campagna di sensibilizzazione.

#### **Art. 14 - LIBRI SOCIALI e REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'ASSOCIAZIONE deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

#### **Art. 15 - REGOLAMENTO INTERNO**

Per quanto non previsto dal presente STATUTO, qualora ce ne fosse la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'ASSEMBLEA generale dei Soci.

#### Art. 16 - SCIOGLIMENTO dell' ASSOCIAZIONE

La decisione di scioglimento dell'ASSOCIAZIONE potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti in apposita ASSEMBLEA STRAORDINARIA, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall' art. 7. L'ASSEMBLEA determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendo tra i SOCI e determinandone i poteri. In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell' ASSOCIAZIONE, dedotte le passività, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente STATUTO strutturato in tre parti per complessivi 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

#### Art. 18 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente STATUTO si fa riferimento alla legge n.383 del 7 dicembre 2000; alle norme del CODICE CIVILE, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.

